

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4967, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1881/DDA/AM)

Con istanza DDA/4967, acquisita in data 20 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001118), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), soggetto legittimato in quanto mandataria, per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet FireMp3.ru, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Titolare: Franco Battiato

LINK: *omissis*

TITOLO	ANNO
LA CURA	1996
CENTRO DI GRAVITA' PERMANENTE	1981
LA STAGIONE DELL'AMORE	1984
IL RE DEL MONDO	1979
SEGNALI DI VITA	1981
I TRENI DI TOZEUR	1984
MEMORIA DI GIULIA	1996
SPLENDIDE PREVISIONI	1996
SERIAL KILLER	1996
AMATA SOLITUDINE	1996

Titolare: Jovanotti

LINK: *omissis*

TITOLO	ANNO
A TE	2008
MI FIDO DI TE	2005
RAGAZZINI PER STRADA	2017
PUNTO	2008
CON UNO SGUARDO	2015
MUOVITI MUOVITI	1991
L'ASTRONAUTA	2015

Direzione servizi digitali

QUANDO SARO' VECCHIO	2011
CARAVAN STORY	2015
SABATO	2014
RAGAZZO FORTUNATO	1992
TUTTO L'AMORE CHE HO	2011
BELLA	1996
BACIAMI ANCORA	2010

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società REG.RU con sede in Berezovaya Roshcha 12, 125252 Mosca, Russia, raggiungibile agli indirizzi e-mail *pr@reg.ru* e *press@reg.ru*, per conto di un soggetto non indentificato;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società AdminVPS OOO, con sede in Leninskaya Sloboda str., h.19, 5th floor, 115280 Mosca, Russia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica *os@adminvps.ru* e *abuseto@adminvps.ru*. Alla medesima società risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Mosca, Russia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla

Direzione servizi digitali

richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/4967**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 5 aprile 2023**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore